



STATUTO

CAPO I

Art. 1 - La Fondazione è denominata "A.R. CARD ONLUS" ed ha obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo ONLUS.

La fondazione ha sede in Firenze presso l'U.O. Cardiologia 1° dell'Azienda Ospedaliera Careggi, viale Morgagni n. 85.

Art. 2 - La Fondazione ha ad oggetto lo svolgimento di attività senza fini di lucro, volte all'esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale, nei settori della ricerca scientifica, biomedica e sanitaria di particolare interesse sociale, quale supporto all'attività sanitaria assistenziale, ivi compresa la promozione dell'aggiornamento in campo sanitario.

In particolare la Fondazione è rivolta ad effettuare studi e ricerche nel campo della cardiologia e delle altre scienze e discipline che a questa possono essere di supporto o di ausilio e promuoverne la divulgazione dei risultati, in relazione alle utilità da essa ritraibili dal servizio sanitario.

Questo include:

- a1)** preparazione di progetti di ricerca ed esecuzione di studi relativi a modalità diagnostiche ed ad interventi terapeutici;
- a2)** organizzazione di congressi, seminari o corsi;
- a3)** preparazione di pubblicazioni scientifiche.

Inoltre, essa potrà fornire ulteriori supporti all'attività assistenziale delle strutture cardiologiche e cardiocirurgiche del sistema sanitario nazionale: finanziando l'acquisizione di strumentazioni diagnostiche e terapeutiche, strumentazioni per l'elaborazione dati e il supporto gestionale, beni per il conforto dei ricoverati; favorendo l'aggiornamento di studiosi, ricercatori, personale sanitario medico e paramedico nel settore della cardiologia e delle scienze ad essa collegate; finanziando la partecipazione a corsi, stages, congressi e l'acquisizione di periodici, libri e materiale didattico. Potranno in particolare essere istituite borse di studio a favore di studiosi e di ricercatori ad ogni livello.

Tali borse di studio potranno essere deliberate anche per necessità personale di studiosi e di ricercatori al fine di migliorare l'attività assistenziale delle strutture cardiologiche e cardiocirurgiche del Sistema Sanitario Nazionale. La Fondazione - attraverso il Comitato Scientifico ed il Consiglio di Amministrazione - svolgerà una ricerca mirata facendo di volta in volta un esame approfondito del settore per individuare la necessità del momento e le prospettive future dirette al conseguimento dei suoi scopi istituzionali.

La Fondazione può svolgere altresì attività di propaganda divulgativa al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica verso il settore della ricerca scientifica anche per incentivare la contribuzione sovvenzionatoria.

Alla Fondazione è fatto espresso e tassativo divieto:

- di svolgere attività ulteriori e diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.
- di assumere fini lucrativi e comunque di svolgere le attività con modalità incompatibili con il perseguimento di fini di solidarietà sociale.

Art. 3 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà venire incrementato con donazioni legati erogazioni e contributi sia pubblici che privati di quanti abbiano sensibilità ad interesse al potenziamento dell'istituzione.

Per lo svolgimento della propria attività ed il conseguimento dei propri scopi la Fondazione dispone:

- delle rendite patrimoniali al netto delle spese di gestione;
- dei contributi e finanziamenti erogati da Enti pubblici, anche a seguito di convenzioni, e da enti privati.
- delle donazioni, legati e altre gratuità ricevute da terzi.
- dei fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della Fondazione.
- di eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali o direttamente connesse, ivi compreso l'eventuale sfruttamento, mediante l'ottenimento di brevetti o la partecipazione agli stessi, di procedimenti originali che siano risultato degli studi intrapresi per iniziativa della Fondazione.

La Fondazione tenderà a dotare di opportuni finanziamenti, ricercandoli presso Enti pubblici, privati o presso persone fisiche, gli studi e le ricerche (e quindi gli studiosi ed i ricercatori) secondo gli scopi della Fondazione stessa. La destinazione specifica di tali fondi e le sedi presso le quali dovranno essere svolti gli studi e le ricerche potranno essere determinati sia dall'intenzione dell'Ente o persona che avrà reso disponibile i fondi, sia dalla Fondazione stessa su proposta del Comitato Scientifico dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I finanziamenti potranno riguardare sia l'acquisto di strumentazioni, il pagamento di materiali o di beni di consumo, le spese di pubblicazione sia le prestazioni di personale tecnico (ricercatori, studiosi) ed amministrativo, sia l'istituzione di borse di studio.

Art. 4 - E' fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la vita della Fondazione; è fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; è fatto altresì obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale rispondenti alle finalità proprie della Fondazione.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 6 -Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano di nomina ovvero, in mancanza di esso, dal più anziano di età fra i Consiglieri.

Art. 7 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute a Firenze:

a) le riunioni ordinarie, annualmente per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo.

b) le riunioni straordinarie, ogni qualvolta lo richiedano motivo di urgenza o di opportunità, e saranno convocate dal Presidente su propria iniziativa o a seguito di domanda fattane da almeno due Consiglieri, o infine per eventuale disposizione dell'Autorità Governativa.

Art. 8 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente prese con l'intervento della maggioranza dei componenti e si intendono approvate

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto da pervenire ai Consiglieri con preavviso di otto giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di particolare urgenza, il Consiglio potrà essere convocato con telegramma spedito almeno tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.

Art. 10 - I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un segretario nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in seno allo stesso, e sono sottoscritti da tutti gli intervenuti, quando alcuno degli intervenuti si allontani o si assenti o non voglia sottoscrivere il verbale di adunanza, ne verrà fatta menzione nel verbale stesso.

Art. 11 - Il Consiglio:

- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed al suo funzionamento;
- redige ed approva annualmente il bilancio consuntivo e quello di previsione;
- nomina i membri del Comitato Scientifico;
- delibera sul programma futuro di ricerche scientifiche previo parere del Comitato Scientifico; stipula le necessarie convenzioni con Istituzioni pubbliche e/o private, nazionali e/o estere che presentino le caratteristiche che più si adattano al tipo di ricerca prescelta, previo parere del Comitato Scientifico;
- stabilisce il numero e l'entità delle borse di studio da assegnare;
- delibera gli acquisti;
- delibera l'accettazione di eventuali contributi di cui al punto 3 lett. b)
- delibera altresì l'eventuale assunzione di personale con posizione giuridica e retributiva in ottemperanza le disposizioni vigenti per legge.

Entro il mese di Marzo di ogni anno il Consiglio procederà alla formazione del bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite, da redigersi, per quanto applicabili, secondo le norme dettate dal Codice per le società per azioni.

La gestione amministrativa e contabile dell'Ente, sia per quanto concerne l'impiego delle rendite, sia per quanto attiene allo svolgimento di altre attività non finanziate dalle rendite stesse, sarà attuata a mezzo regolare tenuta della contabilità così come previsto dalle disposizioni del Codice Civile che regolano la materia.

Art. 12 - Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione prestano la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle eventuali spese.

Art. 13 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede; firma gli atti e quanto occorra per dare esecuzione alle deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove se necessario la riforma; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le Autorità Tutorie; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio. In caso di mancanza o di impedimento ne fa le veci il membro più anziano di norma.

CAPO III

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e i Revisori sono rieleggibili

Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predisporre le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 15 -

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri che possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra gli studiosi della materia oggetto della ricerca svolta dalla Fondazione. I membri del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni, possono essere riconfermati e, comunque, decadono dalla carica alla scadenza del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione che li ha eletti.

Il Comitato:

1) esprime pareri ed indirizzi vincolanti sul programma futuro di ricerche scientifiche;

2) esprime parere sulle convenzioni di cui all'***art. 11 Capo II.***

Le riunioni del Comitato saranno tenute a Firenze e, nel corso della prima adunanza, verranno nominati il Presidente ed il segretario. Le deliberazioni del Comitato saranno adottate a maggioranza. Le convocazioni ed i processi verbali verranno effettuati in conformità a quanto già previsto per il Consiglio.

CAPO IV

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE

Art. 16 - La Fondazione si estingue:

in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali; a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;

a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio.

Art. 17 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662/1996 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Nell'eventualità in cui lo scopo divenisse impossibile ovvero il patrimonio divenisse insufficiente al conseguimento degli scopi istituzionali, l'Autorità Governativa anziché dichiarare estinta la fondazione, potrà provvedere alla sua trasformazione, mantenendo per quanto possibile l'osservanza delle volontà dei fondatori.